




Associazione per l'Amministrazione di Sostegno APS



Editore:

Associazione per l'Amministrazione di Sostegno Piazza della Vittoria 48, 39100 Bolzano Tel, 0471 1882232 E-mail: info@sostegno.bz.it www.sostegno.bz.it - www.guardianship.it

Elaborazione:

dott.ssa Roberta Rigamonti in collaborazione con dott.ssa Deborah Gruber

Traduzione:

dott.ssa Claudia Neugebauer

Riproduzione:

La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata, salvo citare la fonte, l'editore e l'autore.

Prima edizione:

Maggio 2020

Per soli motivi di leggibilità per la definizione delle funzioni, in questo opuscolo è stata scelta la forma maschile.

La realizzazione di questo opuscolo è stata resa possibile grazie al contributi della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Indice

Premessa	5
Parte 1 - L'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno	7
Parte 2 - Le misure di protezione giuridica delle persone fragili	9
Parte 3 - La protezione giuridica a livello internazionale delle persone adulte	11
Parte 4 - Amministrazione di sostegno: i soggetti interessati La persona beneficiaria di amministrazione di sostegno Il Giudice tutelare L'amministratore di sostegno I Servizi sociali e sanitari I parenti La cancelleria della volontaria giurisdizione Ufficiali giudiziari Il Pubblico Ministero	12 13 14 14 16 16 17 17
Parte 5 - Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno La redazione del ricorso Il deposito del ricorso La fissazione dell'udienza Le notifiche L'udienza Il giuramento dell'amministratore di sostegno Il decreto di nomina	18 20 21 21 22 22 23 23
Parte 6 - Compiti, poteri e doveri dell'amministratore di sostegno I doveri dell'amministratore di sostegno La responsabilità La tutela assicurativa dell'amministratore di sostegno L'inventario Il rendiconto L'equa indennità dell'amministratore di sostegno Gli atti di straordinaria amministrazione La sostituzione dell'amministratore di sostegno La cessazione dell'amministratore di sostegno	24 26 27 27 27 28 29 29 30
Parte 7 - Designazio <mark>ne anticip</mark> ata dell'amministratore di sostegno	31
Parte 8 - La legge provinciale di promozione dell'amministrazione di sostegno	32
Parte 9 - Ammin <mark>istrazione</mark> di sostegno associativa	33
Parte 10 - Allegati	35



Dal 2004 l'amministrazione di sostegno ha conosciuto a livello nazionale un aumento esponenziale rivelandosi la **principale misura di protezione giuridica** rivolta a tutte le persone, che, trovandosi in uno stato di fragilità, sono impossibilitate a tutelare da sole i propri diritti.

Fin dalla sua costituzione l'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno ha curato l'elaborazione di materiale informativo per far conoscere l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

L'Associazione ritiene fondamentale diffondere **un'informazione accessibile** a tutte le persone che, per diversi motivi, si trovano a interfacciarsi con l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Questa è la finalità della presente brochure, che vuole essere **uno strumento di** facile consultazione, capace di informare, formare e aiutare le persone fragili, le famiglie, i volontari, i servizi sociali e sanitari.

Rispetto alla precedente brochure pubblicata nel 2015 si è voluto compiere, senza poche difficoltà, uno sforzo di traduzione da un linguaggio tecnico a uno più semplice così da poter rendere agevole la lettura a tutte le persone interessate.

La brochure informativa, arricchita di illustrazio<mark>ni, è strutturata in **nove parti**.</mark>

Dopo una breve descrizione delle attività promosse dall'Associazione, nella seconda parte vengono presentate e messe a confronto le misure di protezione giuridica previste dall'ordinamento giuridico italiano e forniti alcuni dati statistici a livello nazionale e provinciale. A livello internazionale il tema della protezione giuridica delle persone fragili è fortemente dibattuta tanto da essere oggetto di una conferenza mondiale, a cui partecipano professionisti da ogni parte del globo, come illustrato nella terza parte della presente brochure.

La quinta parte è interamente dedicata al procedimento di nomina di un amministratore di sostegno: ogni singola fase, dalla redazione del ricorso fino al giuramento dell'amministratore di sostegno, viene illustrata così da dare al lettore un quadro più preciso e chiaro sul procedimento che viene istituito a favore della persona fragile. Segue, nella parte successiva, un'esposizione dei compiti e poteri conferiti all'amministratore di sostegno. Vengono affrontate le tematiche relative all'inventario iniziale dei beni, il rendiconto periodico, la responsabilità, gli atti di straordinaria amministrazione, la sostituzione dell'amministratore di sostegno e possibilità di revoca di questa misura di protezione.

La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno rappresenta il tema chiave della settima parte della brochure: ciascuno di noi può fin da ora designare, in caso di necessità futura, una persona di fiducia come amministratore di sostegno. In questa parte viene illustrato il sistema di interscambio, unico in Italia, tra il Consiglio Notarile e il Tribunale di Bolzano.

Nell'ottava parte viene presentata, anche con l'ausilio di infografiche, la legge provinciale di promozione dell'amministrazione di sostegno, entrata in vigore nel luglio 2018.

Il tema chiave della penultima parte, invece, è il modello dell'amministrazione di sostegno associativa, che prevede l'assunzione diretta dell'incarico di amministratore di sostegno da parte di un'istituzione, come l'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno.

La sezione relativa alla modulistica chiude la presente brochure, che auspichiamo possa rivelarsi utile per tutti coloro che vogliono informarsi e formarsi sull'importante strumento dell'amministrazione di sostegno.

Il Presidente dott. Werner Teutsch

hemer lastsch.

La Direttrice dott.ssa Roberta Rigamonti



L'Associazione per l'Amministrazione di <mark>Sostegno è un'or</mark>ganizzazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giurid<mark>ica con sede</mark> a Bolzano.

E' stata fondata a fine 2010 per iniziativa di un gruppo di professionisti in diverse discipline (medicina, economia, diritto e sociale) per promuovere un punto di ascolto ed appoggio alle famiglie, agli amministratori di sostegno ed ai beneficiari della misura di protezione giuridica.

In questi anni l'Associazione ha maturato un prezioso bagaglio di competenze specialistiche in tema di protezione giuridica delle persone fragili utili per offrire un supporto più completo e mirato alle famiglie, ai servizi sociali e sanitari, agli amministratori di sostegno, sia familiari che persone terze al nucleo familiare della persona beneficiaria.

L'Associazione offre una prima consulenza gratuita a tutte le persone interessate ad avviare la procedura di amministrazione di sostegno e a chi ha già assunto questo incarico.

A favore dei propri soci l'Associazione promuove:



- accompagnamento nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno
- aiuto professionale nella redazione e
- presentazione degli atti che l'amministratore di sostegno deve presentare al giudice tutelare (rendiconti, istanze, inventari)
- incontri di consulenza tra pari
- promozione di progetti ad hoc
- pubblicazioni
- materiale informativo

Sul piano della sensibilizzazione e formazione, annualmente organizza convegni e seminari tesi ad approfondire determinate tematiche correlate all'amministrazione di sostegno. Vengono organizzati corsi di formazione in tutto il territorio provinciale.





L'Associazione, giudicamene riconosciuta, è iscritta nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale e nell'albo delle associazioni del Comune di Bolzano.

La trasparenza e affidabilità del suo operato sono certificate dall'Istituto italiano della Donazione e dal marchio Donazioni sicure - Sicher Spenden.



L'Associazione è attiva sul piano internazionale in qualità di organizzazione membro dell'**International Guardianship Network**.

Sostienici!



Donazioni Bonifico bancario

Cassa Rurale Renon
IBAN IT11G0818711600000004043654 - BIC CCRTIT2TRIT
Cassa di Risparmio
IBAN IT6010604511601000005006089 - BIC CRBZIT2B00
Online con carta di credito/Paypal

5x1000

Codice fiscale 94110990218



Chiunque può attraversare un **momento di grave difficoltà** per avvenimenti che lo toccano personalmente o che accadono alle persone che gli sono più vicine (coniuge, figli, amici..).

Le persone, che si trovano in situazioni di disagio, fisico o psichico, non sono in grado, anche per un breve periodo, di tutelare da soli i propri interessi personali e/o economici.

Nel 2004 è stata introdotta la legge n. 6 che prevede <mark>la figura dell'amministratore di sostegno.</mark>

Trattasi di un soggetto, nominato dal giudice tutelare, incaricato di aiutare la persona fragile, affiancandola, nel compimento degli atti del vivere quotidiano.


La finalità dell'amministrazione di sostegno, che ha profondamento rivoluzionato il nostro ordinamento giuridico, è la valorizzazione e supporto della persona fragile, chiamata beneficiaria, nel soddisfacimento dei suoi bisogni e richieste.

La persona beneficiaria mantiene la propria capacità di agire nel compimento degli atti della vita quotidiana, non riservati alla competenza esclusiva o all'assistenza dell'amministratore di sostegno.

L'amministrazione di sostegno è uno strumento estremamente flessibile e modulabile su ogni singolo caso concreto:

- I compiti dell'amministratore di sostegno possono riguardare la sfera economica/amministrativa/burocratica o sanitaria o entrambe, e possono essere modificati nel corso del tempo
- Può essere stabilita a tempo determinato o indeterminato
- Può essere revocata se la persona beneficiaria non ne ha più bisogno

Tutto il procedimento dell'amministrazione di sostegno dalla nomina fino alla sua cessazione avviene sotto il controllo costante del giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio.



L'amministrazione di sostegno va ad affiancarsi ad altri due istituti giuridici, preesistenti al 2004, l'interdizione e l'inabilitazione, che prevedono la privazione, totale o parziale, della capacità di compiere validamente atti giuridici.

In particolare l'interdizione viene adottata nei casi in cui la persona si trova in una situazione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di compiere atti giuridici (identica a quella in cui si trova un minore). Il tutore sostituisce la persona in tutti gli atti che la riguardano.

Nel caso dell'inabilitazione (o curatela) viene adottata in alcune ipotesi previste dall'art. 415 c.c. (per il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti; per il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia). Il curatore interviene solo nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione dell'inabilitato.

Anche se previsti dal nostro codice civile, negli ultimi anni il ricorso all'interdizione e all'inabilitazione è in costante diminuzione e ciò testimonia la volontà di diversi Tribunali di preferire l'amministrazione di sostegno a queste due misure, ormai abrogate in tanti paesi esteri.

La protezione giuridica a livello internazionale delle persone adulte

Il tema della protezione giuridica delle persone adulte è particolarmente sentita a livello internazionale. Infatti è stata favorita in questi anni la sottoscrizione di importanti accordi per garantire maggiori tutele e parità di diritti alle persone beneficiarie di una misura di protezione giuridica permettendole di partecipare appieno alla vita della comunità, in tutti i suoi aspetti.

Pilastro fondamentale è la **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, strumento di carattere internazionale emanato dalle Nazioni Unite nel 2006 e ratificato oggi da più di 150 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia e l'Unione Europea, che hanno voluto affermare una particolare attenzione al tema della disabilità.

In particolare l'articolo 12 della Convenzione afferma l' "uguale riconoscimento di fronte alla legge" delle persone con disabilità, ovvero "che godono della capacità giuridica su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita".

Il motto diffuso a livello internazionale è, appunto, "Massima autonomia, minor intervento possibile": le misure di protezione giuridica di ogni stato devono prevedere per la persona fragile ampi spazi di autonomia cercando di porre limiti solo ed esclusivamente negli ambiti della vita in cui la persona non è in grado di provvedervi da sola e, appunto, necessita di un supporto esterno.

Rilevanza assume anche la **Dichiarazione di Yokohama**, una carta dei valori etici del Guardian (amministratore di sostegno), approvata nel 2010 e rivista nel 2016, con cui si è voluto riconfermare l'impegno internazionale di promozione delle misure di protezione giuridica, che assicurino, per quanto possibile, l'autonomia della persona fragile.

Per l'attuazione della Convenzione ONU e favorire la diffusione di best practice è stata costituita l'International Guardianship Network (IGN), un'organizzazione non profit che promuove un lavoro in rete fra enti e professionisti a livello mondiale. E' anche l'ente organizzatore del convegno mondiale sul diritto tutelare, che ha luogo ogni due anni.

Dal 2016 l'Associazion<mark>e per l'Am</mark>ministrazione di Sostegno è membro dell'IGN.

Amministrazione di sostegno: i soggetti interessati

L'amministrazione di sostegno è un procedimento che prevede **il coinvolgimento** di diversi soggetti, come di seguito meglio specificati



La persona beneficiaria di amministrazione di sostegno

La persona, di età magajorenne, che, a causa di un problema di salute, dell'età, o per altri motivi, non è in grado, anche per un breve periodo, di poter provvedere da sola ai propri interessi personali e/o economici può essere sottoposta alla misura di amministrazione di sostegno.

Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno a favore dei seauenti soagetti, che si trovano in uno stato di forte vulnerabilità, ovvero che "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" (art. 404 c.c.)": ad esempio persone affette da demenza senile o Alzheimer, da disabilità coanitiva, con disagio psichico, affetti da malattie degenerative, persone in stato di coma, con problemi di dipendenza (es. da sostanze, alcool, gioco), emarainati sociali.

La legge ha previsto una definizione volutamente ampia per consentire di intervenire con questa misura di protezione nella totalità dei casi.

E' possibile presentare domanda per la nomina di un ammini- Se la perso<mark>na</mark> stratore di sostegno anche nel 17° anno di età della persona beneficianda è fragile. Spesso è frequente nei casi in cui i genitori di un figlio ancora minorenne disabile vogliano tutelarlo in prossimità del raggiungimento della maggiore età. In questo caso verrà seguito il procedimento, di cui si dirà oltre, e l'amministratore di sostegno sarà operativo dal momento in cui la persona sarà diventata maggiorenne.

La misura dell'amministrazione di sostegno può rivolgersi anche Se la persona alle persone straniere adulte con disabilità.

In questo caso di fa riferimento alla legge 218/1995, che pre- di nazionalità vede, oltre ai casi provvisori ed urgenti, l'adozione dell'amministrazione di sostegno se nel paese d'origine della persona beneficiaria non è prevista per legge una misura di protezione simile. Beneficiari di amministrazione di sostegno possono essere anche apolidi e rifugiati.

beneficianda è straniera

Se la persona interessata **è interdetta o inabilitata**, è possibile ri- Per richiedere la chiedere a suo favore la n<mark>omina di un</mark> amministrazione di soste- revoca gno ma in questo caso bisogna seguire un altro procedimento. dell'interdizione o Il tutore o il curatore dovrà richiedere al giudice tutelare l'autorizzazione a conferire il mandato a un legale che lo assisterà nella causa civile per revocare l'interdizione o l'inabilitazione. Solo successivam<mark>ente gli atti dal Tribunale verranno trasmessi</mark> d'ufficio al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.

dell'inabilitazione l'assistenza di un legale è necessaria



Il giudice tutelare è un magistrato istituito in ogni tribunale, a cui vengono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone fragili, come minori, beneficiari di amministrazione di sostegno, persone soggette alle misure di interdizione ed inabilitazione.

E' il giudice a cui bisogna presentare il ricorso (domanda) per la nomina di un amministratore di sostegno ed è competente ad emettere tutti i provvedimenti in materia (decreti di nomina dell'amministratore di sostegno, eventuali autorizzazioni al compimento di determinati atti, approvazione del rendiconto ecc.). L'amministratore di sostegno può essere convocato in qualsiasi momento dal giudice tutelare per la richiesta di informazioni, chiarimenti, per avere notizie sull'andamento dell'amministrazione o per fornire istruzioni al fine di realizzare al meglio gli interessi della persona beneficiaria.

L'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice tutelare per assistere chi è in difficoltà e non è in grado di provvedere, anche temporaneamente, ai propri interessi personali e/o economici.

Chiunque può assumere l'incarico di amministratore di sostegno fatta eccezione per alcuni casi di incompatibilità previsti per legge, di cui si dirà oltre.

La **scelta** dell'amministratore di sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 408 c.c., deve avvenire con esclusivo **riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria**, che ha diritto di indicare, se possibile, il nominativo di una persona di fiducia da designare quale proprio amministratore di sostegno.

In previsione di una propria futura incapacità, **ciascuno di noi può già scegliere ora la persona che vorrebbe come proprio amministratore di sostegno**. In questi casi la designazione avviene con atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda parte 7).



L'incarico di amministratore di sostegno può essere attribuito a uno dei seguenti soggetti:

Familiare della persona beneficiaria

Nella maggioranza dei casi il giudice tutelare nomina un familiare quale amministratore di sostegno della persona fragile.

Amministratore di sostegno estraneo alla famiglia

Il giudice tutelare nomina una **persona terza**, estranea al nucleo familiare della persona beneficiaria nelle seguenti **situazioni** caratterizzate da:

- alto grado di conflittualità tra i familiari
- assenza di parenti o conoscenti del beneficiario
- indisponibilità delle persone vicine al beneficiario a diventare amministratore di sostegno
- inopportunità segnalata spesso dai medici di assumere l'incarico da parte dei parenti
- oggettiva difficoltà della gestione economica e patrimoniale del beneficiario e in tutti i casi in cui il giudice tutelare lo ritiene opportuno.

La scelta della persona terza da nominare può ricadere sui seguenti soggetti:



Volontari

Il giudice tutelare può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche amici o conoscenti indicati dal beneficiario stesso o altri volontari.

Nel 2009 la Provincia di Bolzano ha istituito l'elenco provinciale degli amministratori di sostegno, a cui possono iscriversi tutte le persone interessate a svolgere l'incarico per persone esterne alla famiglia. L'Associazione per l'amministrazione di sostegno raccoglie al suo interno nominativi di propri soci che comunicano la loro disponibilità ad assumere l'incarico.



Associazioni o fondazioni

Anche u<mark>na fondazione</mark> o un'associazione, quale istituzione, può assume<mark>re la funzione</mark> di amministratore di sostegno.

In questo caso il giudice tutelare può affidare l'incarico al legale rappresentante dell'Associazione stessa (il Presidente) il quale a sua volta potrà delegare ad un suo socio o un collaboratore interno la relativa funzione di amministratore di sostegno.

L'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno prevede espressamente, fra le proprie finalità statutarie, anche l'assunzione diretta dell'incarico di amministratore di sostegno.

Il modello della cd. "amministrazione di sostegno associativa" è meglio specificato nella parte 9.



Altre figure specializzate

Nelle situazioni particolarmente complesse di carattere giuridico o economico, oppure sul piano personale o sanitario, il giudice tutelare può incaricare altre figure specializzate (avvocato, commercialista, medico, notaio ecc.).

Si precisa che in *Italia* l'incarico di amministratore di sostegno non rappresenta una professione. Come previsto dall'art. 379 c.c. l'incarico è volontario e tendenzialmente gratuito.



Non possono essere nominati amministratori di sostegno, secondo l'art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico la persona beneficiaria.

Altri casi di incompatibilità previsti per il tutore si applicano all'amministratore di sostegno, ovvero non può essere nominato:

- chi non ha libera disponibilità del proprio patrimonio
- il figlio escluso con disposizione scritta da parte del genitore
- chi ha una lite (contenzioso) con la persona beneficiaria
- chi è stato rimosso da una tutela, dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale
- il fallito



La legge prevede che i responsabili dei servizi sociali e sanitari (es. direttore di una casa di riposo) direttamente impegnati nella cura della persona, se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna la nomina di un amministratore di sostegno, devono presentare il ricorso di nomina al giudice tutelare o una segnalazione alla Procura della Repubblica.

L'obbligo di segnalazione in capo ai responsabili dei servizi sociali e sanitari rispetto alle condizioni di vita della persona beneficiaria sussiste anche in seguito alla nomina dell'amministratore di sostegno.



I parenti della persona beneficiaria rappresentano uno dei soggetti che possono presentare la domanda (ricorso) per la nomina di un amministratore di sostegno (si veda schema dei parenti ed affini nella sezione 4).

Spesso il giudice tutelare, considerando i bisogni e i desideri della persona beneficiaria, conferisce l'incarico di amministratore di sostegno a un familiare.



Rappresenta l'ufficio ausiliario del giudice tutelare che svolge una serie di **attività di supporto**, quali la formazione e conservazione dei fascicoli, il rilascio di copie autentiche di atti, le comunicazioni dei provvedimenti (ad es. il decreto di fissazione udienza) ai ricorrenti, all'amministratore di sostegno.

A cura della cancelleria il decreto di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno vengono annotati in un apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine dell'atto di nascita.



Sono funzionari della pubblica amministrazione di sostegno preposti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) istituito presso ciascuna corte o tribunale ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento giudiziario.

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno si occupano di effettuare le **notifiche**, ovvero di dare comunicazione dell'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno alla persona interessata e ad altri soggetti indicati dal giudice tutelare.



E' il magistrato che svolge la funzione di vigilare sull' "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario)

In un procedimento di amministrazione di sostegno rappresenta uno dei soggetti che possono presentare il ricorso di nomina di un amministratore di sostegno, nei casi in cui sia stato informato dai responsabili dei servizi sociali e sanitari o da altro soggetto che non è legittimato a presentare direttamente al giudice tutelare il ricorso di nomina (es. un vicino di casa, conoscente ecc.)

Ha compiti di **vigilanza** anche dopo la nomina dell'amministratore di sostegno. Tutti gli atti relativi all'amministrazione di sostegno (es. decreti di autorizzazione) vengono inoltrati dal giudice tutelare d'ufficio al pubblico ministero che pone il visto.



Redazione del ricorso



entro 50 giorni





Udienza dinanzi al Giudice tutelare

in caso di urgenza



Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio



Nomina dell'amministratore di sostegno

Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno

Per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno è necessario presentare apposita domanda scritta (chiamata "ricorso") al giudice tutelare.

La procedura è caratterizzata da tempi brevi: dalla data di deposito del ricorso presso la cancelleria, il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno entro 60 giorni, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, accertato i suoi bisogni e il suo stato di salute.



Se la persona interessata non può presentarsi per un impedimento (es. perché costretta a letto) davanti al giudice tutelare, questi deve recarsi nel luogo in cui la persona si trova.

In caso di **urgenza** il giudice tutelare può nominare, a poche settimane dalla presentazione del ricorso, **un amministratore di sostegno provvisorio** nelle situazioni in cui è richiesto un intervento immediato a tutela della persona fragile (es. firma del consenso informato per un intervento sanitario, effettuare un pagamento indifferibile, rischio di circonvenzione da terzi..).



L'urgenza deve essere motivata nel ricorso di nomina.

L'amministratore di sostegno provvisorio può compiere solo gli atti espressamente indicati nel decreto emesso dal giudice tutelare fino alla data dell'udienza, in cui sarà convocato il beneficiario, eventuali parenti e lo stesso amministratore di sostegno. In quest'occasione il giudice tutelare può confermare o scegliere un altro amministratore di sostegno.

Il ricorso può essere presentato **autonomamente dal singolo cittadino**, che eventualmente può avvalersi dell'assistenza di servizi specializzati.

L'assistenza di un **legale** è necessaria solo nei casi in cui la misura dell'amministrazione di sostegno vada ad incidere sui **diritti personalissimi della persona interessata** (sposarsi, riconoscere un figlio naturale, fare testamento ecc.).

In ogni caso è il giudice tutelare a decidere la necessità dell'assistenza di un legale nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

E' possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti di amministrazione di sostegno, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15179/19.

Le persone interessate devono presentare apposita domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

La procedura di nomina si articola in diverse fasi:

La redazione del ricorso



Luogo di presentazione



Il giudice competente per la nomina dell'amministratore di sostegno è il giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria ha residenza o domicilio. Nei casi in cui questi ultimi non combaciano, è da preferirsi il domicilio.

Le persone che presentano il ricorso



Le persone che hanno diritto di presentare la domanda di nomina dell'amministratore di sostegno (chiamate "legittimati") sono tassativamente previste dall'art. 406 c.c. e sono:

- il beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato
- coniuge del beneficiario
- persona stabilmente convivente con il beneficiario
- parenti entro il quarto grado del beneficiario
- affini entro il secondo grado del beneficiario
- tutore del beneficiario
- curatore del beneficiario
- pubblico ministero
- responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona.

Persone diverse da quelle appena sopra elencate non possono presentare direttamente al giudice tutelare il ricorso di nomina ma possono effettuare una segnalazione al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica ove il beneficiario ha residenza o domicilio. In questo caso sarà lo stesso pubblico ministero, se necessario, a presentare il ricorso al giudice tutelare.

Il contenuto



Il ricorso deve indicare le **generalità** del beneficiario, la sua **collo-cazione** (in abitazione o presso una struttura), la sua condizione clinica, contenere informazioni riguardanti la sua **situazione familiare**, **sociale**, **lavorativa** e le **ragioni** per cui viene richiesta la nomina di un amministratore di sostegno.

Il ricorso può rappresentare, specie nei casi di giovane età delle persone beneficiarie, una base su cui costruire il progetto esistenziale di vita. Rappresenta, infatti, una sorta di "carta di identità" della persona fragile, in cui sono riassunti il suo trascorso, i bisogni ed aspirazioni. Di questo dovrà tener conto chi assumerà l'incarico di amministratore di sostegno.

Lo **stato di fragilità** della persona beneficiaria (es. dettata da una malattia) può essere documentata tramite certificazione medica oppure da relazione sociale. Se la persona non è in grado fisicamente di raggiungere la sede del Tribunale, tale impossibilità deve essere dichiarata nella certificazione medica.

E' preferibile già **indicare** nel ricorso **il nominativo** della persona disponibile ad assumere l'incarico di **amministratore di sostegno**, così da evitare un allungamento dei tempi della procedura.

Nella parte 10 è indicata la lista dei documenti da allegare al ricorso.

Se il ricorso non è sufficientemente documentato, il giudice tutelare può disporre, anche d'ufficio, **accertamenti di natura medica (perizie)** e può anche usare tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della decisione.



Il deposito del ricorso

Il ricorso di nomina deve essere depositato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale, che apre un nuovo fascicolo da trasmettere al giudice tutelare.

La fissazione dell'udienza

Il giudice tutelare, verificati i presupporti per l'apertura del procedimento, emette un decreto in cui fissa la data e l'ora dell'udienza, a cui dovranno essere presenti la persona beneficiaria e chi assumerà l'incarico di amministratore di sostegno. All'udienza sono invitati anche altri ricorrenti (altre persone che hanno firmato il ricorso) ed eventuali parenti vicini alla persona beneficiaria. A questi ultimi il giudice tutelare può ordinare di comunicare l'apertura del procedimento tramite notifi-

In casi di urgenza il giudice tutelare provvede subito alla nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, invitandolo a comparire all'udienza indicata nel proprio decreto.

che (di cui si dirà nel punto successivo).

Il giudice tutelare può anche rigettare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno, se ravvisa l'assenza dei presupposti necessari. Contro questa decisione chi ha presentato la domanda può presentare, avvalendosi di un legale, reclamo alla Corte d'Appello entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Le notifiche

Nel decreto di fissazione udienza il giudice tutelare può ordinare a chi ha presentato il ricorso di effettuare la notifica (comunicazione) al beneficiario e a chi ritenga necessario dover sentire ai fini del procedimento definendo il termine entro cui effettuarle.

La notifica consiste nell'inoltrare tramite ufficiali giudiziari o per posta raccomandata una copia autentica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle persone indicate dal giudice tutelare, che stabilisce anche le modalità con cui le notifiche dovranno essere fatte.

Pertanto dovranno essere richieste in Cancelleria tante copie autentiche quante sono le persone da notificare più un'ulteriore copia, che fungerà da originale.

Tutte le copie, una volta ritirate, dovranno essere consegnate all'ufficio degli ufficiali giudiziari.

Chi ha presentato la domanda deve poi provvedere al ritiro della copia originale, in cui vi è prova documentale dell'avvenuta notifica, per consegnarla al giudice tutelare al momento dell'udienza.

Non è necessario effettuare le notifiche se il beneficiario e i suoi parenti prossimi hanno firmato personalmente il ricorso o sicuramente parteciperanno all'udienza.

L'udienza

La persona beneficiaria, l'amministratore di sostegno nominando devono **com- parire dinanzi al giudice tutelare** nel suo ufficio in Tribunale. All'udienza possono
partecipare eventuali ricorrenti e parenti, informati con notifiche.

Il giudice tutelare può nominare il giorno stesso dell'udienza l'amministratore di sostegno se è presente una persona disponibile oppure si riserva, ovvero può sospendere il procedimento per acquisire ulteriori informazioni o per ricercare un amministratore di sostegno.



L'amministratore di sostegno **assume tutte le sue funzioni** dal momento del **giura-mento**, che presta il giorno stesso dell'udienza oppure in un altro giorno. Il giudice tutelare predispone un apposito verbale e la persona designata ripete ad alta voce la formula di rito

"Giuro di esercitare l'ufficio di Amministratore di Sostegno con fedeltà e diligenza"

Dal quel momento è a tutti gli effetti amministratore di sostegno.



Il decreto di nomina

Il giudice tutelare emette un decreto di nomina, in cui indica:

- la durata dell'incarico dell'amministratore che può essere determinata o indeterminata;
- l'oggetto dell'incarico, ovvero gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario e quelli che, invece il beneficiario può compiere personalmente ma con l'assistenza necessaria dell'amministratore;
- eventuali limiti delle spese che l'amministratore può sostenere;
- la periodicità con cui <u>l'amministrator</u>e deve riferire al giudice tutelare sull'attività svolta (dovere di presentare annualmente il **rendiconto**)

Stabilisce anche che sul **conto corrente bancario o postale** della persona beneficiaria deve essere **annotato il nome dell'amministratore di sostegno**, a cui viene conferito il potere di firma.

Se la persona beneficiaria è proprietaria o ha altri diritti (es. usufrutto) su beni immobili in Provincia di Bolzano, l'amministratore di sostegno deve presentare l'istanza tavolare per l'annotazione dell'apertura del procedimento nel libro fondiario.

Compiti, poteri e doveri dell'amministratore di sostegno



I compiti dell'amministratore di sostegno sono indicati nel **decre-**to di nomina e da successivi decreti che vanno a modificarne il
contenuto.

Per poter **modificare i poteri** dell'amministratore di sostegno, è necessario presentare al giudice tutelare **apposite istanze scritte**.

Ad esempio se le **condizioni di salute** del beneficiario con il tempo dovessero **migliorare**, potrebbe chiedersi al giudice tutelare, con istanza, di **ridurre i relativi poteri** inizialmente attribuiti all'amministratore di sostegno. Al contrario, se lo stato di salute dovesse **peggiorare** potrebbe essere necessario conferire all'amministratore di sostegno **maggiori poteri**.



Il giudice tutelare stabilisce nel decreto di nomina se attribuire all'amministratore di sostegno compiti inerenti la cura della persona, la gestione economica-amministrativa o entrambe.

Nella definizione dei poteri dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve perseguire l'obiettivo della **minore limitazione possibile della capacità di agire** della persona beneficiaria (principio della massima salvaguardia dell'autodeterminazione).

Si precisa che tutte le attività che non vengono espressamente conferite all'amministratore di sostegno **rimangono in capo al beneficiario**, che potrà continuare a compiere solo ed esclusivamente lui.

All'amministratore di sostegno possono essere conferiti i seguenti poteri:



L'amministratore di sostegno **affianca la persona beneficiaria**, **senza sostituirlo del tutto**, nel compimento di determinati atti.

Ad esempio nei casi di assistenza per atti di natura patrimoniale: l'amministratore di sostegno va a prelevare in banca o ad effettuare pagamenti insieme al beneficiario e tra loro si costruisce un consenso. Nei casi di assistenza per atti di natura personale: l'amministratore di sostegno si affianca al beneficiario per prestare entrambi il consenso a trattamenti sanitari.







L'amministratore di sostegno può compiere l'atto da solo, senza la presenza del beneficiario. In questi casi diviene una sorta di "braccio operativo" per compiere in nome e per conto del beneficiario un'attività che da solo può non essere in grado di fare.

Si parla di *rappresentanza esclusiva* se gli atti possono essere posti validamente solo ed esclusivamente dall'amministratore di sostegno.

All'amministratore di sostegno possono essere attribuiti compiti di cura, tra cui rientrano, se espressamente autorizzati dal giudice, la facoltà di acquisire referti e cartelle cliniche del beneficiario, nonché ogni altra informazione di tipo sanitario che lo riguarda.

L'amministratore di sostegno può essere tenuto **a coordinarsi con i servizi sanitari e/o sociali** per eventuali interventi finalizzati alla cura dell'interessato nonché consentire eventuali **verifiche diagnostiche e terapie necessarie.**

Ad esempio l'amministratore di sostegno potrebbe **coordinarsi con i servizi medico-sanitari per l'eventuale ricovero** del beneficiario in una struttura adeguata.



L'amministratore di sostegno può essere chiamato ad esprimere il consenso informato a fini medici in rappresentanza del beneficiario in casi limitati:

- quando il beneficiario non è in grado di esprimere una volontà consapevole;
- quando i prospettati interventi terapeutici si rilevano indispensabili per salvaguardare la vita del beneficiario.



Un altro possibile compito dell'amministratore di sostegno è la gestione degli interessi di carattere amministrativo ed economico del beneficiario.

Per conto del beneficiario l'amministratore di sostegno può occuparsi di questioni, quali ad esempio:

- gestione del conto corrente (pagamenti di fatture, spese intestate al beneficiario)
- consegna del contante al beneficiario
- presentazione di dichiarazioni di carattere fiscale (es. dichiarazione dei redditi)
- presentazione di domande ad uffici ed enti pubblici per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (es. assegno di cura, invalidità)
- rinnovo dei documenti anagrafici
- gestione del patrimonio immobiliare del beneficiario



All'amministratore di sostegno il giudice tutelare può attribuire poteri di rappresentanza per il compimento di atti riguardanti cause civili o penali di cui il beneficiario è parte.

Doveri dell'amministratore di sostegno



L'art. 410 c.c. stabilisce i **doveri generici** dell'amministratore di sostegno nei confronti della persona beneficiaria.

Chi assume questa delicata funzione deve tener conto dei bisogni e aspirazioni della persona fragile, cercando di stabilire con quest'ultima un costante rapporto informativo circa le attività da compiere.

L'amministratore di sostegno deve essere **portavoce di ogni interesse** della persona che assiste, ha obbligo di segnalare ogni cambiamento delle condizioni di vita e di autonomia della persona.

In caso di dissenso con il beneficiario, l'amministratore di sostegno deve informare tempestivamente il giudice tutelare.

Dovere dell'amministratore di sostegno è **relazionare periodicamente al giudice tutelare** circa le attività svolte (s. veda punto "rendiconto").

Responsabilità



Nel 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che così come il tutore anche l'amministratore di sostegno è un **pubblico ufficiale** avente tutti gli obblighi e le responsabilità penali che ne conseguono.

L'amministratore di sostegno, infatti, potrebbe dover rispondere di **reati c.d. propri** ai quali risponde chi ricopre un incarico pubblico (es: peculato, abuso d'ufficio, reato di falso, ecc).

E' chiamato a rispondere dei danni causati al beneficiario o a terzi per grave violazione dei propri doveri.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno, in violazione della legge o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice tutelare, possono essere **annullati entro cinque anni** dalla cessazione dell'incarico.

La **richiesta per l'annullamento** può essere avanzata dallo stesso amministratore di sostegno stesso, dal Pubblico Ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa (art.412 c.c.).

Premettendo che il beneficiario conserva la capacità d'agire per tutti quegli atti che non richiedono espressamente la rappresentanza o l'assistenza dell'ammi-

nistratore di sostegno, quest'ultimo non risponde del compimento di tali **atti e anche dei reati penali eventualmente compiuti dal beneficiario** (come previsto dall'art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è sempre personale).



Al momento è disponibile per gli amministratori di sostegno volontari (anche familiari) la possibilità di aderire ad una **polizza assicurativa** finalizzata a coprire tutti i rischi connessi al predetto incarico (tutela legale, responsabilità civile patrimoniale, infortuni, malattia). Per potervi aderire è necessario diventare soci dell'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno.

La **Legge Provinciale n. 12/2018 della Provincia di Bolzano** prevede, tra le diverse misure di supporto, anche la stipula a proprie spese di una polizza assicurativa per le persone che assumono l'incarico di amministratore di sostegno a favore di beneficiari esterni al nucleo familiare.



All'assunzione dell'incarico il giudice tutelare può conferire all'amministratore di sostegno il dovere di presentare **l'inventario dei beni**.

Il **termine** per la sua presentazione può essere indicato dal giudice tutelare nel decreto di nomina oppure, se non ha specificato nulla in merito, potrà essere applicato, per analogia, il termine legale di trenta giorni dal giuramento previsto dall'art. 562 c.c.

L'inventario dei beni deve rappresentare la fotografia del patrimonio della persona beneficiaria esistente alla data di nomina dell'amministratore di sostegno. Pertanto dovranno essere indicati i suoi beni immobili, mobili registrati, il suo patrimonio mobiliare (saldo giacente su conti correnti, libretti, controvalore di titoli di investimento).

L'inventario è da depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale.



L'amministratore di sostegno deve tenere **ordinata contabilità** e renderne conto periodicamente al giudice tutelare che sorveglia sull'attività.

Il giudic<mark>e tutelare</mark> assegna, nel decreto di nomina **il termine** entro il quale l'amministrat<mark>ore di sos</mark>tegno deve provvedere al deposito del rendiconto. Generalmente il termine assegnato è di un anno a decorrere dalla data del giuramento. Il rendiconto deve contenere informazioni riguardanti la collocazione della persona beneficiaria, le sue condizioni di salute e la gestione del suo patrimonio (l'amministratore di sostegno deve dichiarare lo stato patrimoniale iniziale, le movimentazioni occorse nell'anno, ovvero le entrate e le uscite, e lo stato patrimoniale finale).

E' preferibile allegare al rendiconto anche una breve relazione delle attività svolte in qualità di amministratore di sostegno.

In caso di revoca dell'amministrazione di sostegno, sostituzione dell'amministratore di sostegno oppure morte del beneficiario, è obbligatorio presentare il **rendiconto finale entro due mesi** dalla cessazione dell'incarico.

L'**amministratore di sostegno provvisorio**, anche se non viene confermato, deve presentare il rendiconto relativamente al periodo in cui ha svolto l'incarico.

Il Tribunale di Bolzano ha predisposto un facsimile di rendiconto a disposizione degli amministratori di sostegno.

Il rendiconto, sia annuale che finale, è da depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale.

L'equa indennità



L'art. 379 c.c. stabilisce che **l'incarico di amministratore di sostegno è gratuito**.

Tuttavia il giudice tutelare può assegnare all'amministratore di sostegno un' **"equa indennità"** valutando i seguenti due presupposti:

- l'entità del patrimonio del beneficiario;
- la difficoltà dell'amministrazione che viene valutata considerando la natura e la ricorrenza delle attività svolte nel corso dell'anno.

La **richiesta** per la liquidazione dell'equa indennità deve essere avanzata con istanza scritta, da depositarsi assieme al rendiconto.

Rispetto alla natura dell'indennità la Corte Costituzionale è intervenuta nel 1988 stabilendo che **l'indennità non ha natura retributiva** ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato l'amministratore di sostegno che non ha potuto dedicarsi a pieno alla cura dei propri interessi.

La normativa **non prevede** precisi **criteri** per la sua quantificazione. Alcuni **Tribuna-** li, quali quelli di Varese e Pordenone, hanno siglato alcuni protocolli d'intesa che indicano i criteri di determinazione dell'indennità.

La **Legge Provinciale n. 12/2018** prevede che la Provincia di Bolzano possa **intervenire** direttamente nel **pagamento dell'equa indennità** all'amministratore di sostegno a condizione che sia terzo alla famiglia del beneficiario ed iscritto all'elenco provinciale degli ADS e che il beneficiario non abbia propri mezzi finanziari.



E' da intendersi di straordinaria amministrazione un atto che va **incidere considerevolmente le condizioni di vita e il patrimonio** della persona beneficiaria.

Ad esempio sono atti di straordinaria amministrazione:



- l'acquisto o la vendita di un immobile
- l'accettazione o rinuncia all'eredità
- la cancellazione o costituzione di pegni o ipoteche
- l'investimento o disinvestimento di capitali
- l'accettazione di donazioni
- la stipula di contratti di locazione di durata oltre i nove anni

Se il decreto di nomina limita la capacità di agire del beneficiario per il compimento di questi atti previsti dagli articoli art. 374, 375 c.c., questi devono sempre essere preventivamente autorizzati dal giudice tutelare in quanto non possono essere compiuti a discrezione dell'amministratore di sostegno o del beneficiario.



Se la persona beneficiaria **desidera un'altra persona** quale proprio amministratore di sostegno oppure chi svolge attualmente la funzione è **impossibilitato a proseguire** nell'incarico, è necessario presentare apposita **istanza scritta** al giudice tutelare.

E' preferibile, onde evit<mark>are un allung</mark>amento dei tempi, indicare già nell'istanza il nome della persona che si rende disponibile a subentrare nell'incarico di amministratore di sostegno.

Se l'amministratore di sostegno non adempie correttamente ai propri compiti o ha contrasti con la persona beneficiaria, il giudice tutelare può d'ufficio revocare l'incarico e conferirlo ad altra persona idonea.

La cessazione dell'amministrazione di sostegno




L'amministrazione di sostegno termina nei seguenti casi:

- se la persona beneficiaria muore;
- se il giudice tutelare ha previsto un **termine di durata** dell'incarico di amministratore di sostegno (nei casi di amministrazione di sostegno con durata a tempo determinato);
- se le persone che hanno diritto di presentare la domanda di nomina di amministratore di sostegno (i legittimati) ritengono che la persona beneficiaria non ha più bisogno dell'amministrazione di sostegno. In questo caso è necessario presentare istanza scritta al giudice tutelare;
- se il giudice tutelare considera l'amministrazione di sostegno una misura non idonea a tutelare la persona beneficiaria. Per promuovere l'interdizione o inabilitazione dovrà darne comunicazione al pubblico ministero.

Designazione anticipata dell'amministratore di sostegno

L'art. 408 c.c. prevede la possibilità che ha **ogni soggetto**, in previsione di una propria futura incapacità fisica e/o psichica, **di designare il proprio futuro amministratore di sostegno**.

Tale designazione deve ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, quindi, necessita dell'intervento del Notaio quale pubblico ufficiale.



Per garantire la pubblicità dell'atto di designazione il Notariato ed il Tribunale di Bolzano hanno siglato un **protocollo di intesa** che promuove **un sistema di interscambio di informazioni** tra la cancelleria della volontaria giurisdizione e il Notariato.

Più precisamente, al momento dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, la cancelleria comunica il nominativo della persona beneficiaria alla segreteria del Consiglio Notarile, che inoltra a sua volta a tutti i notai apposita comunicazione, in cui chiede se in passato la persona ha designato qualcuno quale proprio amministratore di sostegno.

In questo modo i giudici tutelari potranno conoscere il nominativo del soggetto che il beneficiario eventualmente ha designato in passato. In tal caso il giudice tutelare potrà discostarsi da tale scelta solo per gravi e giustificati motivi. Le designazioni possono essere revocate dall'autore in ogni tempo ma nelle medesime forme con cui sono state espresse.

Legge Provinciale di promozione dell'amministrazione di sostegno



A luglio del 2018 è entrata in vigore la **Legge Provinciale n. 12** finalizzata a promuovere l'istituto dell'amministrazione di sostegno in Alto Adige.

L'emanazione di questa legge, che va ad affiancarsi alla normativa nazionale, sottolinea espressamente la volontà del mondo politico di sostenere la figura dell'amministrazione di sostegno, incentivando servizi territoriali di informazione e consulenza in tutta la Provincia di Bolzano e il lavoro in rete fra tutti gli enti coinvolti.

La legge è il **risultato di un intenso lavoro** di collaborazione fra l'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno e la Federazione per il Sociale e la Sanità, che da anni chiedevano una legge che promuovesse l'importanza dell'amministrazione di sostegno e prevedesse delle forme di sostegno a chi si rende disponibile ad assumere questo delicato incarico.

Rispetto alle altre leggi locali, approvate in diverse regioni e province italiane, infatti, la legge n. 12/18 prevede, fra le altre cose, importanti misure di supporto per gli amministratori di sostegno volontari, esterni alla famiglia del beneficiario, quali ad esempio:

- la stipula, a spese della Provincia, di una polizza assicurativa a loro favore;
- il pagamento da parte della Provincia dell'equa indennità riconosciuta dal giudice a favore degli amministratori di sostegno di persone che vivono in condizioni economiche-patrimoniali precarie. Con delibera della Giunta Provinciale dd. 19.11.2019 l'indennità è stata introdotta come nuova prestazione sociale di carattere economico e l'importo può arrivare fino ad un massimo di € 1.200,00 annui.

Il testo integrale della legge n. 12/2018 è consultabile sul sito internet dell'Associazione per l'Amministrazione di sostegno, www.sostegno.bz.it.



Amministrazione di sostegno associativa

Gli ultimi dati statistici ci rivelano che sono in atto **profondi cambiamenti** della nostra società: incrementa di anno in anno il numero delle persone anziane, spesso con residuali gradi di autonomia e deficit cognitivi; le dimensioni della famiglia si sono fortemente ridotte a uno-due componenti; l'assistenza alle persone fragili non può più essere ricercata all'interno della famiglia (spesso svolta direttamente dalle donne) ma deve essere delegata a personale assistenziale specializzato. Si sta verificando un progressivo **aumento dei casi in cui le persone fragili**, che necessitano di un amministratore di sostegno, sono **prive di una rete familiare ed amicale di supporto.**

E' in questo contesto assume rilevanza il modello dell'amministrazione di sostegno associativa, che prevede l'assunzione diretta dell'incarico di amministratore di sostegno da parte di un'istituzione, come ad esempio un'associazione o una fondazione.

Infatti, come già detto al punto 4, anche un ente può essere nominato dal giudice tutelare amministratore di sostegno e svolgere gli stessi incarichi previsti per una persona fisica.

Come previsto dall'art. 408 c.c., il giudice tutelare **nomina il legale rappresentante dell'organizzazione**, che a sua volta può delegare l'incarico a un proprio collaboratore o socio, che presta giuramento ed assume le funzioni di amministratore di sostegno.



In questo modello ciò che fa la differenza è la **gestione condivisa delle ammini-strazioni di sostegno** fra le figure professionali specializzate in specifici ambiti (es. legale, economico, sociale) e i volontari attivi all'interno dell'organizzazione. Il modello potrà essere realizzato solo in presenza di un efficiente **lavoro in rete** con altre organizzazioni, con cui sottoscrivere protocolli di intesa o convenzioni per l'attivazione di procedure il più possibile digitalizzate e per la ricerca di nuovi volontari.

L'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno è stata fondata nel 2010 per diventare essa stessa amministratore di sostegno, analogamente a quanto già avviene da anni in altri paesi europei. Il progetto, che prevede la realizzazione del modello dell'amministrazione di sostegno associativa, porta il nome "Egida" e la sua fase pilota è stata avviata nel 2019.

Nei prossimi anni questo progetto sarà destinato ad assumere un rilevante valore sociale: l'organizzazione, costituendo un punto di ascolto e fiducia per le persone fragili, le famiglie, i servizi, enti giudiziari, potrà fornire maggiore garanzia di trasparenza del suo operato e intervenire nei casi, in cui è difficile trovare persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Allegato 1: Prospetto parenti ed affini

Gradi	Parenti in linea retta	Parenti in linea collaterale	Affini
1	Genitori Figli		Suoceri Generi e nuore
II	Nonni Nipoti (figli dei figli)	Fratelli e sorell <mark>e</mark>	Cognati
III	Bisnonni Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)	Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	
IV		Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle) Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)	

Allegati 35

Allegato 2: Lista dei documenti per il ricorso

Documentazione personale



 Documento d'identità e codice fiscale della persona beneficianda e anche dei ricorrenti

Documentazione anagrafica



Estratto dell'atto di nascita¹

Dove richiederlo:

Comune di nascita della persona beneficianda

Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia²

Dove richiederlo:

Comune di residenza della persona beneficianda

• Stato di famiglia storico³

Dove richiederlo:

Comune di residenza della persona beneficianda

Documentazione situazione psicofisica, sociale



 Certificazione medica, che attesta la patologia e anche l'eventuale impossibilità della persona di raggiungere il Tribunale

A chi richiederlo:

Medico di base e/o specialista

Relazione sociale

A chi richiederlo:

Servizi sociali che hanno in carico la persona interessata

Documentazione situazione economica patrimoniale



Dichiarazione dei redditi, modello CUD (in copia)

Dove richiederlo:

Documentazione in possesso della persona beneficianda

• Estratto conto, estratto titoli, depositi bancari (in copia)

Dove richiederlo:

Documentazione in possesso della persona beneficianda o da richiedere in banca, se possibile

Estratto tavolare degli immobili (in copia)

Dove richiederlo:

Ufficio del Libro fondiario/catastale

• Carta di circolazione di beni mobili registrati⁴ (in copia)

Dove richiederlo:

Ufficio della motorizzazione civile

• Documentazione che attesti la situazione debitoria⁵ (in copia)

Dove richiederlo:

Documentazione in possesso della persona beneficianda oppure presso enti competenti

Marche da bollo



1 marca da bollo da € 27,00

Questa marca da bollo viene applicata sul ricorso al momento del suo deposito in Tribunale

N. marche da bollo da € 13.78

Queste marche da bollo sono necessarie per poter effettuare le notifiche alle persone indicate dal giudice tutelare

Glossario

- 1. Docu<mark>mento che rip</mark>orta le notizie estratte dall'atto di nascita del registro di stato civile e serve a dimost<mark>rare il luogo</mark>, la data di nascita ed eventuali annotazioni (per es. matrimonio, divorzio, tutela, curatela)
- 2. D<mark>ocumento c</mark>he riporta le informazioni anagrafiche della persona interessata e la composizione dell'attuale nucleo familiare
- 3. Documento che illustra la composizione del nucleo familiare originario (genitori, fratelli e sorelle) si la persona interessata non è stata mai sposata e non ha figli o acquisito (coniuge, partner, figli) se la persona interessata è coniugata con o senza figli
- 4. Per esempio auto, moto
- 5. Per esempio una cartella esattoriale aggiornata

Allegati 37

Allegato 3: Lista dei documenti per il rendiconto

Documentazione situazione psicofisica, sociale



- Certificazione medica se le condizioni di salute della persona beneficiaria sono peggiorate
- Relazione sociale se la persona è seguita dai servizi sociali

Documentazione situazione economica patrimoniale



- Estratti conto (in copia)
- Estratto titoli (in copia)
- Libretto di risparmio (in copia)
- Estratto tavolare degli immobili (in copia)
- Carta di circolazione di beni mobili registrati (in copia)
- Documentazione che attesti la situazione debitoria (in copia)

Spese: allegare la documentazione comprovante le spese di importo più rilevante. L'elenco che riportiamo di seguito non può considerarsi esaustivo, considerato che è necessario valutare ogni singolo caso.

Spese relative alla gestione di immobili, ad esempio:

- Utenze domestiche (in caso di pagamento tramite addebito sul conto corrente allegarne alcune copie a titolo esemplificativo)
- Prospetto delle spese condominiali
- Quietanze di premi assicurativi relativi all'immobile
- Spese riguardanti interventi di manutenzione, riparazione

Spese relative all'assistenza della persona, ad esempio:

- Assistenza domiciliare/badante (es. buste paga, bollettini MAV, fatture agenzia/cooperativa di supporto, fatture pasti a domicilio)
- Spese mediche
- Fatture delle rette di degenza in struttura

Altre spese, ad esempio:

- Quietanze di premi assicurativi
- Modelli F24 per pagamento imposte
- Spese di consulenza fiscale, tributaria, assistenza compilazione dichiarazione dei redditi
- Spese legali
- Spese di natura straordinaria autorizzate dal giudice tutelare

Allegare anche documentazione che attesta una variazione del patrimonio immobiliare e mobiliare (es. atto di compravendita, investimenti finanziari).

Allegato 4: Indirizzi utili

Uffici giudiziari:

Tribungle di Bolzano - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Piazza Tribunale 1 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 226262 - E-mail: successionitutele.tribunale.bolzano@giustizia.it

La modulistica (ricorso, rendiconto) è consultabile al sito: www.tribunale.bolzano.it/it/Content/Index/26223

Procura della Repubblica di Bolzano

Piazza Tribunale 1 - 39100 Bolzano

Web: www.procura.bz.it

Ufficiali Giudiziari - Ufficio Notifiche

Via Cesare Battisti 16 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 272315 - Web: www.corteappello.bolzano.it/it/Content/Index/26716

Uffici provinciali:

Ufficio 24.3 Persone con disabilità

Palazzo 12 Via Canonico M. Gamper 1-39100 Bolzano
Tel. 0471 418270 - E-mail: persone.disabilita@provincia.bz.it
Web: www.provincia.bz.it/it/contatti.asp?orga_orgaid=798

Ente preposto alla tenuta dell'elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari

Allegati 39





Associazione per l'Amministrazione di Sostegno APS

Piazza della Vittoria 48 39100 Bolzano Tel. 0471-1882232, Fax 0471-1775110 E-mail: info@sostegno.bz.it

www.sostegno.bz.it - www.guardianship.it

Con il sostegno di





PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE



dell'Assessorato alle Politiche Sociali e ai Giovani





Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa